



**Dipartimento:** DIPARTIMENTO TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AMBIENTE

**Area:** RISORSE IDRICHE

## DETERMINAZIONE

N. B4663 del 14/10/2010

Proposta n. 17189 del 14/10/2010

**Oggetto:**

Concessione di derivazione di acqua pubblica per uso potabile dalla sorgente del Pertuso, sita nel territorio del Comune di Filettino (FR), rilasciata in favore del Consorzio per l'Acquedotto del Simbrivio.

**Proponente:**

Estensore	LORETI ROBERTA	_____
Responsabile del procedimento	U. OCCHIALINI	_____
Responsabile dell' Area	G. MAGGI	_____
Direttore Regionale	G. TANZI	_____
Direttore Dipartimento	R. DE FILIPPIS	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**OGGETTO:** Concessione di derivazione di acqua pubblica per uso potabile dalla sorgente del Pertuso, sita nel territorio del Comune di Filettino (FR), rilasciata in favore del Consorzio per l'Acquedotto del Simbrivio.

## IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i. di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 572 del 26/07/2009 con la quale è stato conferito al Dott. Raniero De Filippis l'incarico di Direttore del Dipartimento Territorio;

VISTA la D.G.R. n. 336 del 24/07/2010 con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Tanzi l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Sviluppo Sostenibile;

VISTO il R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933, "*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti idroelettrici*";

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. e, specificatamente, l'art. 95 concernente la pianificazione del bilancio idrico e l'art. 96 contenente modifiche al R.D. 1775/33;

VISTO il D.M. Ambiente del 28 luglio 2004 "*Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del D.Lgs. 152/99*";

VISTA la D.G.R. n. 825 del 27 agosto 2004 di adozione dell'Aggiornamento del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 28 del 13 luglio 1998 concernente l'istituzione dell'addizionale regionale sui canoni di concessione delle acque pubbliche;

RITENUTO che, in applicazione delle normative sopracitate, la Regione deve gestire il demanio idrico e conseguentemente riscuotere il canone, l'addizionale regionale ed il relativo controllo finanziario;

VISTO la pronuncia di Valutazione d'Impatto Ambientale comprensivo della pronuncia di Valutazione di Incidenza sul progetto di "*Individuazione degli interventi relativi al superamento delle emergenze idriche dei Comuni a sud di Roma – Consolidamento della derivazione del Pertuso*" resa dalla Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Area Valutazione Impatto Ambientale il 12/10/2009 prot. 200740;

VISTA la DGR n. 386 del 22 maggio 2009 concernente la tutela, la valorizzazione e il monitoraggio delle risorse idriche nel bacino del fiume Aniene e l'approvazione di uno

schema di Atto d'Intesa tra Regione Lazio ed ENEL per la revisione della concessione per uso idroelettrico nel bacino dell'Aniene;

PRESO ATTO che l'Atto d'Intesa tra Regione Lazio ed ENEL per la revisione della concessione per uso idroelettrico nel bacino dell'Aniene è stato sottoscritto dalle parti in data 22 settembre 2009;

VISTA l'istanza intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica per uso potabile dalla sorgente del Pertuso presentata alla Regione Lazio, Dipartimento Territorio – Area Risorse Idriche in data 3/11/2009 prot. 2922/CD dal Commissario Delegato per l'emergenza idrica nei territori dei Comuni serviti dal Consorzio per l'Acquedotto del Simbrivio in nome e per conto del Consorzio per l'Acquedotto del Simbrivio;

PRESO ATTO che l'istanza di concessione è stata pubblicata sul BURL 14/12/2009, n. 46 – Parte Terza e sulla G.U. 19/01/2010;

VISTO il parere vincolante sulla domanda di nuova concessione, ai sensi del D.Lgs. 152/06, reso in data 29/01/2010 n. prot. 0000357 dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni scritte o orali entro i termini previsti;

PRESO ATTO del procedimento di istruttoria e del verbale di sopralluogo effettuato in data 6/07/2010;

VISTA la nota del Commissario Delegato per l'emergenza idrica nei territori dei Comuni serviti dal Consorzio per l'Acquedotto del Simbrivio prot. 3317/CD del 27/07/2010, con la quale il Commissario Delegato conferma la richiesta di procedere con urgenza, vista la crisi idrica in atto nei territori interessati, alla definizione dei provvedimenti di concessione per la portata di 360 l/s;

#### DETERMINA

1. Di rilasciare al Consorzio per l'Acquedotto del Simbrivio la concessione a derivare ed utilizzare l'acqua pubblica dalla sorgente del Pertuso, sita nel territorio del Comune di Filettino (FR), per una portata massima di mod. 3,6 (equivalente a 360 l/s), per uso potabile, per la durata di anni 20 (venti) decorrenti dalla data di rilascio della presente concessione, subordinatamente al rispetto degli obblighi e condizioni contenute nello schema di disciplinare allegato alla presente determinazione.
2. Di approvare lo Schema di disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui viene vincolata la concessione di derivazione di acqua dalla sorgente del Pertuso, sita nel territorio del comune di Filettino (FR), rilasciata in favore del Consorzio per l'Acquedotto del Simbrivio, allegato alla presente determinazione di concessione.
3. I corrispettivi per l'uso dell'acqua pubblica devono essere versati, specificandone la causale, alla Regione Lazio – Tesoreria Regionale – Via Cristoforo Colombo, 212 –

00147 Roma: canone demaniale e addizionale regionale richiesti annualmente dalla Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Area Risorse Idriche.

4. Il Dirigente dell'Area Risorse Idriche è incaricato dell'esecuzione del presente atto.
5. Il Direttore Regionale Ambiente è delegato alla sottoscrizione del disciplinare di concessione, allegato al presente atto.
6. Il Concessionario è tenuto all'obbligo di acquisire tutti i pareri, concessioni, nulla osta, autorizzazioni e assensi da parte di tutti gli Enti preposti dalla normativa vigente che si rendano comunque necessari.
7. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto di concessione sul B.U.R.L.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.A.A.P.P. o al T.S.A.P. entro 60 giorni dalla notificazione.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO**  
(Dott. Raniero De Filippis)

**SCHEMA DI DISCIPLINARE**  
**CONTENENTE GLI OBBLIGHI E LE CONDIZIONI A CUI VIENE VINCOLATA**  
**LA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA DALLA SORGENTE DEL**  
**PERTUSO, SITA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FILETTINO (FR),**  
**RILASCIATA IN FAVORE DEL CONSORZIO PER L'ACQUEDOTTO DEL**  
**SIMBRIVIO**

La **Regione Lazio**, rappresentata per la carica dal Direttore del Dipartimento Territorio Dott. Raniero De Filippis, nato a Fondi il 6/10/1954, e residente per la carica ricoperta in Roma, via Cristoforo Colombo n. 212 (di seguito: "Concedente")

**E**

Il **Consorzio per l'Acquedotto del Simbrivio**, con sede legale in Roma, Via Cesare Pascarella 31 – 00153 Roma, C.F. ...., nella persona del Commissario Delegato per l'emergenza idrica nei territori dei Comuni serviti dal Consorzio per l'Acquedotto del Simbrivio, Ing. Massimo Sessa, nato a Salerno il 22/06/1962, C.F. SSSMSM62H22H703U, e residente per la carica ricoperta in Roma, via Cesare Pascarella 31 (di seguito: "Concessionario").

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1  
(QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE)

1. La quantità di acqua da derivare dalla sorgente del Pertuso, sita nel territorio del comune di Filettino, è stabilita fino ad un massimo di moduli 3,6 (equivalente a 360 l/s), per uso potabile, come concessa con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Art. 2  
(QUANTITA' DI ACQUA IN BASE ALLA QUALE E' STABILITO IL CANONE)

1. Agli effetti della corresponsione del canone, la quantità di acqua derivabile dalla sorgente è stabilita in moduli 3,6 (equivalente a 360 l/s).

Art. 3  
(LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA)

1. Le opere inerenti la richiesta di concessione consistono in una serie di interventi così come riportati negli elaborati tecnici del progetto definitivo *Individuazione degli interventi relativi al superamento delle emergenze idriche dei Comuni a sud di Roma* –

*Consolidamento della derivazione del Pertuso*, parte integrante della presente concessione, anche se non materialmente allegati.

Art. 4  
(REGOLAZIONE DELLA PORTATA)

1. Al fine di controllare le portate effettivamente derivate dalla sorgente, è fatto obbligo al Concessionario di installare idonei dispositivi per la regolazione e la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati o restituiti nel corso dell'anno.
2. Il Concessionario avrà l'obbligo di provvedere alla manutenzione dei dispositivi di misura delle portate di cui al comma 1, alla raccolta dei relativi dati e alla loro trasmissione, secondo le specifiche e le modalità indicate dall'Ufficio Idrografico e Mareografico della Regione Lazio.

Art. 5  
(GARANZIE E ONERI)

1. Il Concessionario, in quanto facente parte dell'Autorità d'Ambito ATO2, dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque della sorgente, nonché per la tutela dello stato delle risorse, provvedendo ad avviare la proposta di individuazione dell'area di salvaguardia, così come disciplinata dall'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006.
2. Il Concessionario dovrà, a sua cura e spese, eseguire e mantenere tutte le opere che si rendessero necessarie per l'attraversamento di strade, di canali e simili per la difesa a tutela della proprietà e del buon regime idraulico della sorgente, tanto se tali necessità si ravvisano all'atto dell'impianto di derivazione quanto durante il suo esercizio.
3. Tutti gli oneri e le garanzie richieste potranno essere assolti direttamente dal Gestore del S.I.I. dell'Ambito Territoriale di riferimento per conto del Concessionario.

Art. 6  
(DURATA DELLA CONCESSIONE)

1. Salvo i casi di rinuncia, decadenza, o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 20 (venti) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di rilascio della presente concessione, che comunque diverrà operativa solo al momento della sottoscrizione del disciplinare.
2. Qualora al termine della medesima persistono i fini della derivazione, e non ostino superiori motivi di pubblico interesse, essa sarà rinnovata con le eventuali modificazioni che si renderanno necessarie. In mancanza di rinnovo o nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, l'Amministrazione regionale ha il diritto di ritenere senza compenso le opere costruite, o di pretendere, dal Concessionario, la rimozione e la esecuzione di quei lavori ritenuti, a suo insindacabile giudizio, necessari per ristabilire le condizioni preesistenti alla realizzazione delle opere inerenti la concessione e per la tutela della sorgente.
3. Il rinnovo della concessione deve essere richiesto almeno due anni prima della scadenza della stessa.

Art. 7  
(CANONE)

1. Il Concessionario corrisponderà alla Regione Lazio di anno in anno anticipatamente, ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e della D.G.R. n. 1118/2001 e loro successive modificazioni ed integrazioni, il canone di legge aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla stessa D.G.R. 1118/2001, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario stesso non possa o non voglia far uso in tutto o in parte della derivazione in atto, salvo il diritto di rinuncia.
2. Il canone di concessione potrà essere corrisposto direttamente dal Gestore del S.I.I. dell'Ambito Territoriale di riferimento.

Art. 8  
(ADDIZIONALE REGIONALE A FAVORE DELLA REGIONE LAZIO)

1. Ai sensi della L.R. 28/1998 è dovuta una addizionale regionale pari al 10% del canone demaniale da versare a favore della Regione Lazio, secondo le modalità indicate di anno in anno dalla Regione Lazio.

Art. 9  
(PAGAMENTI E DEPOSITI)

1. All'atto della firma del presente disciplinare la società concessionaria ha dimostrato, con la produzione di regolari quietanze di aver effettuato:
  - a) il versamento sul c/cp n 00785014 intestato alla Regione Lazio - Tesoreria Regionale, la somma di €..... per gli scopi di cui al 3° comma dell'art. 7 del R.D. 1775/33;
  - b) il versamento sul c/cp n. 00785014 intestato alla Regione Lazio – Tesoreria Regionale, la somma di €..... a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione.
2. Sono inoltre a carico della società concessionaria tutte le spese inerenti il presente atto (disegni, copie, stampe e le tasse previste dalla legislazione vigente o richieste dal concedente).

Art. 10  
(REVOCA E LIMITAZIONI)

1. Gli obblighi e le condizioni contenuti nel presente disciplinare di concessione potranno essere in qualunque momento modificati, limitati e/o sospesi – ad insindacabile giudizio della Regione Lazio – in relazione a sopravvenute esigenze ecologiche, idrauliche o di pubblico e generale interesse, senza che, in conseguenza di tale fatto, il Concessionario possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, salvo il rimborso della quota parte di canone eventualmente corrisposta per il periodo relativo al mancato godimento.

2. La mancata osservanza di una sola delle condizioni riportate nel disciplinare di concessione o l'inottemperanza a quanto venisse eventualmente imposto, comporta la revoca della concessione.

Art. 11  
(RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI)

1. Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del R.D. 1775 del 11 dicembre 1933 e s.m.i. e della parte III “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*” del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., nonché di tutte le prescrizioni legislativi e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 12  
(DOMICILIO LEGALE)

1. Per ogni effetto del presente Atto e di Legge, le parti contraenti eleggono il proprio domicilio legale come segue:

- il Dott. Raniero De Filippis, per la carica, presso la sede della Regione Lazio, in Roma, via Cristoforo Colombo n. 212 – CAP 00147;
- il Commissario Delegato per l'emergenza idrica nei territori dei Comuni serviti dal Consorzio per l'Acquedotto del Simbrivio, Ing. Massimo Sessa, per la carica, in Roma, via Cesare Pascarella n. 31 – CAP 00153;

2. Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi all'atto di concessione, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto dalle parti come di seguito:

per la Regione Lazio

(Concedente)

Il Direttore del  
Dipartimento del Territorio  
*Dott. Raniero De Filippis*

per il Consorzio per l'Acquedotto  
del Simbrivio  
(Concessionario)

Il Commissario Delegato  
emergenza idrica Comuni Acquedotto Simbrivio  
*Ing. Massimo Sessa*